

N. R.G. 3855/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE

nel procedimento iscritto al n. r.g. 3855/2022 promosso da:

██ con il patrocinio dell'avv. FEDERICO
MATTA

RICORRENTE

contro

PREFETTURA DI MODENA
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA

RESISTENTE

Il Giudice dott. Francesco Perrone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.10.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

Premesso che:

- parte ricorrente domanda: “accertare e riconoscere il diritto del sig. ██████████ alla cittadinanza italiana per matrimonio, previo eventuale annullamento del provvedimento della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Modena, in data 3.04.2020 e dell'omologo provvedimento in data 1.02.2022, con i quali è stata rifiutata la richiesta dello stesso sig. ██████████ di riconoscimento della stessa cittadinanza; condannare i convenuti alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari della presente lite, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, secondo la relativa nota che verrà depositata (o secondo l'importo che verrà eventualmente riconosciuto dal Giudicante)”;
- parte resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto;

ritenuto che:

- il ricorrente è coniugato con la sig.ra ██████████ (doc. 11), cittadina italiana, ██████████ titolare di carta di identità n. ██████████, rilasciata dal Comune di San Felice sul Panaro (MO) in data 24.7.2018 e con scadenza il 9.8.2028 (doc. 3);
- in data 12.6.2015 il ricorrente inoltra presso la Prefettura di Parma una prima domanda di cittadinanza per residenza in Italia ai sensi dell'art. 9 L.91/1992, detta istanza veniva identificata col prot. N. ██████████;



- in data 23.1.2019, 23.1.2019 la Prefettura notificava al ricorrente decreto di rigetto sulla base di due denunce per fatti commessi nel 2001 (proc. [REDACTED] e proc. [REDACTED]) archiviate nel maggio 2019 per intervenuta prescrizione (doc. 2);
- avverso tale provvedimento di rigetto, il ricorrente proponeva ricorso avanti il competente TAR Lazio;
- in data 8.10.2019 il ricorrente inoltrava una diversa e ulteriore domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 l. 91/1992, in quanto coniuge di cittadina italiana; tale richiesta è stata inizialmente rifiutata dalla Prefettura di Modena, poiché *“non è decorso un anno dall'emissione del provvedimento di rigetto [REDACTED] del 4 dicembre 2018”* come da relativa comunicazione della medesima Amministrazione, con avviso della possibilità di *“presentare una nuova domanda on line, una volta superato l'elemento ostativo sopraevidenziato, riutilizzando documentazione non scaduta nonché contributo e marca da bollo già pagati”* (all. 5);
- in data 03.04.2020 l'odierno ricorrente presentava una nuova domanda di cittadinanza per matrimonio, la quale veniva rifiutata dalla Prefettura di Modena per la *“presenza nel sistema informativo di una precedente domanda già in corso di istruttoria”* ed in seguito alla richiesta di chiarimenti in merito veniva riferito che *“risulta ancora aperta una domanda di cittadinanza con il seguente numero identificativo: [REDACTED] L'istruttoria della suddetta pratica non è conclusa in quanto è stato presentato ricorso al TAR. Si rappresenta, pertanto, che potrà essere inoltrata una nuova istanza di cittadinanza, solo dietro la presentazione di formale richiesta di rinuncia della pratica ancora aperta”* (doc. 6 e 7);
- il ricorrente ha dunque rinunciato al già presentato ricorso presso il TAR Lazio, comunicando all'Amministrazione la formale e definitiva pronuncia del relativo procedimento (doc. 8 e 9);
- in data 29.1.2022, dopo aver rinunciato al ricorso al TAR, il ricorrente presentava una nuova domanda di cittadinanza per matrimonio, a cui l'Amministrazione in data 1.2.2022 ha provveduto con nuovo rigetto sempre motivato con la medesima ragione per la quale *“non è possibile accogliere la domanda in quanto risulta ancora in istruttoria una istanza precedente con [REDACTED]”* (all. 10);
- parte ricorrente lamenta in questa sede la violazione dell'art. 5 l. 91/92 e degli artt. 2, comma 3 d.P.R. 362/1994 e 1 e 2 l. 241/90, per insussistenza di ogni causa di inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità o infondatezza della domanda e sussistenza di ogni requisito di legge ai fini del riconoscimento del diritto alla cittadinanza per matrimonio, nonché la violazione degli artt. 1 e ss. l. 241/90, 3 e 97 Cost., 14 CEDU, principi di ragionevolezza e di non discriminazione dettati in materia di disciplina dell'azione amministrativa;
- parte resistente eccepisce che i soprammenzionati provvedimenti abbiano carattere di atti meramente endoprocedimentali, invocando a tale proposito la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui *“la segnalazione dell'insussistenza di un elemento necessario per la favorevole conclusione del procedimento ha pertanto natura non provvedimentale (...) tale comunicazione telematica (proprio perché essa non determina, se non a seguito della scelta dell'istante di non darvi seguito – verosimilmente perché il rilievo dell'amministrazione non è suscettibile di superamento – un rifiuto definitivo)”* (Sez. III, 29 marzo 2022, n. 2322);
- rileva inoltre che la domanda avanzata dal ricorrente avanti questo Tribunale sia comunque da dichiararsi inammissibile, in quanto il suo vaglio contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 34 comma 2 c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, sul presupposto appena citato secondo cui non vi sarebbe stato alcun esercizio, per la prima volta, di potere amministrativo che sia culminato nell'adozione di un provvedimento definitivo;

ritenuto che:



- l'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che "il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale";
- nel caso di specie, è pacifico in causa che il ricorrente sia coniugato con cittadina italiana;
- quanto alle eccezioni sollevate da parte resistente, se è vero che, come da citata giurisprudenza, la mera segnalazione ad opera della PA dell'insussistenza di un elemento necessario alla favorevole conclusione del procedimento non riveste natura provvedimento, è parimenti vero che nel caso di specie la risposta dell'1.2.2022 dispone letteralmente il "RIFIUTO" dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana, motivato peraltro sull'assunto, non rispondente al vero, della perdurante pendenza della precedente domanda amministrativa [REDACTED], definitivamente estinta a seguito della sopravvenuta rinuncia al ricorso al TAR;
- tale comunicazione, pertanto, deve essere qualificata come provvedimento di rigetto della domanda amministrativa del 29.1.2022, sia in ragione del suo tenore testuale, sia in ragione del suo contenuto sostanziale;
- tanto chiarito, risulta infondata anche la tesi secondo cui la presente domanda giudiziale sarebbe inammissibile anche alla luce dell'art. 34 comma 2 c.p.a., atteso che, per le ragioni già enunciate, l'atto datato 1.2.2022 rileva alla stregua di vero e proprio provvedimento di rigetto nella domanda amministrativa, adottato dall'amministrazione nell'esercizio nel pieno dei propri poteri amministrativi;
- da ciò deriva che l'odierno ricorso non solo è da considerarsi ammissibile, ma anche nel merito fondato atteso che l'amministrazione resistente non contesta la sussistenza nel caso di specie dei presupposti costitutivi del diritto di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, compresa l'esistenza di un rapporto di coniugio con cittadina italiana;
- è pertanto accertato il diritto del ricorrente alla cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- le spese di lite seguono la concorrenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, ogni altra istanza disattesa:

- accerta il diritto del ricorrente alla cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1400 oltre spese generali, iva, CPA.

Si comunichi.

Bologna, 13.10.2022

Il Giudice
dott. Francesco Perrone

